



Roma, 1 aprile 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli  
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 105

**Oggetto: Decreto-legge 17/3/2020, n. 18 (decreto Cura Italia). Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.**

Con il [decreto-legge in oggetto](#) (di seguito: d.l. n. 18/2020) il Governo italiano ha emanato “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

In particolare, il Capo I del Titolo II reca “*Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale*” e l'art. 19 introduce “*Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*”.

Per riguarda il campo soggettivo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) rispetto alla quale l'art. 19 del d.l. n. 18/2020 introduce la nuova causale “*emergenza COVID-19*”, la circolare dell'INPS n. 47 del 28/3/2020 (Allegato 1) richiama l'art. 10 del d.lgs. 14/9/2015, n. 148 (“*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”).

Questo comporta che la disciplina in materia di CIGO di cui al d.l. n. 18/2020 non risulta applicabile alle aziende e società che svolgono, come attività principale, la gestione delle farmacie comunali, perché tale attività non rientra tra quelle elencate nell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015. Infatti, la gestione delle farmacie comunali, oltre a non ricadere in alcuna delle altre fattispecie descritte dall'art. 10, non è nemmeno annoverabile tra “*le imprese industriali degli enti pubblici*” di cui alla lett. l), non trattandosi di attività industriale.

Peraltro, in base all'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 e al decreto del 3/2/2016 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, se appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria o straordinaria e se non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà alternativi ai sensi degli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015.

Il FIS si alimenta, in via ordinaria, con i contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'art. 10 del sopra richiamato decreto interministeriale.

L'estensione introdotta dall'art. 19, comma 5 del d.l. n. 18/2020 consiste nella circostanza che l'assegno ordinario erogato dal FIS (che in base alla disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 concerne, relativamente alle causali ivi previste, i soli lavoratori dipendenti di datori di

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti) è concesso, limitatamente a 9 settimane e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti <sup>(1)</sup>, se la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa è dovuta all'emergenza COVID-19.

Inoltre, è sufficiente che i lavoratori destinatari dell'assegno ordinario siano alle dipendenze del datore di lavoro richiedente la prestazione alla data del 23/2/2020, senza che rilevi l'anzianità lavorativa di 90 giorni richiesta (per le causali diverse da "COVID-19 nazionale") dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, i gestori di farmacie comunali iscritti al FIS possono richiedere l'assegno ordinario di cui all'art. 19 del d.l. n. 18/2020 anche se mediamente occupano meno di 15 ma più di 5 dipendenti, purché a beneficiarne siano lavoratori, diversi dai dirigenti, con contratto di lavoro subordinato in essere al 23/2/2020.

Con messaggio del 23/3/2019 l'INPS ha indicato le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario. Al riguardo si segnala che:

- le domande per accedere alle prestazioni di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, [www.inps.it](http://www.inps.it);
- occorrerà scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale". Di conseguenza si dovrà allegare alla domanda il solo elenco dei lavoratori beneficiari;
- le domande devono venire inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- le domande possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- non è dovuto il contributo addizionale.

Si ricorda, ancora, che non devono venire rispettate le formalità di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148/2016, ma l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali. (Allegato 2)

Inoltre, può essere richiesta la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Infine, le prestazioni di sostegno al reddito che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal d.lgs. n. 148/2015, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, finanziata ai sensi dell'art. 126 del d.l. n. 18/2020; quando il limite di spesa viene raggiunto l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Di seguito si ricapitolano alcuni adempimenti e si riportano alcuni casi pratici nell'intento di fornire utili indicazioni operative.

**Prestazioni erogate:** il FIS corrisponde una quota parziale della normale retribuzione (la restante parte non deve essere integrata dall'azienda) e l'importo del Fondo di Integrazione

<sup>(1)</sup> In base al d.lgs. n. 148/2015 i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti avrebbero titolo, nei casi previsti dall'art. 29, al solo assegno di solidarietà.



Salariale è soggetto, come sopra accennato, a massimali complessivi di capienza a livello nazionale.

Se la retribuzione mensile è inferiore ad € 2.159,48, l'importo massimo mensile (da proporzionare ai periodi di riduzione attività) di FIS corrisposto è pari ad € 939,89 (da assoggettare a tassazione).

Se la retribuzione mensile è superiore ad € 2.159,48, l'importo massimo mensile (da proporzionare ai periodi di riduzione attività) di FIS corrisposto è pari ad € 1.129,66 (da assoggettare a tassazione)

**Come accedere alle prestazioni:** l'azienda deve inviare una comunicazione informativa alle organizzazioni sindacali (aziendali e territoriali) a cui può seguire (se richiesto) un esame congiunto della situazione

Successivamente l'Azienda richiede (entro un termine indicativo di 4 mesi) all'INPS l'autorizzazione al conguaglio delle somme già anticipate in sostituzione della retribuzione prevista.

**Come verifico se l'Azienda rientra tra quelle incluse nel FIS?**

- In busta paga del dipendente è presente una trattenuta (0,15% oppure 0,21666%) denominata FIS
- Se non presente, richiedere all'ufficio paghe di fornire il proprio CSC (codice statistico contributivo) INPS per verifica tramite ASSOFARM

**A quanto ammonta in concreto l'importo erogato dal FIS?**

- Si riporta a titolo di esempio la situazione di un dipendente assente per l'intero mese con retribuzione mensile lorda pari a 2.500 Euro a cui corrisponde il massimale mensile FIS di Euro 1.129,66; in termini di **proporzione rispetto alla retribuzione netta**, tenuto conto anche del mancato assoggettamento ai contributi, si ottiene un valore pari **circa al 50%**

**Come si calcola il periodo massimo di 9 settimane?**

La presenza nella settimana (da domenica a sabato) di integrazione salariale (di qualunque entità, anche un solo dipendente per una giornata) "consuma" 1/6 di una delle 9 settimane disponibili. Si segnala che si stanno accreditando interpretazioni che prevedono la possibilità di calcolare il limite di 9 settimane con riferimento ad ogni singolo lavoratore (si attende una possibile pronuncia ufficiale INPS)

**Cosa comporta l'esame congiunto con le OO.SS. della situazione?**

- Normalmente viene fatta una disamina della situazione generale e di eventuali casi particolari; frequentemente le OO.SS. richiedono all'azienda di anticipare il trattamento FIS che verrà poi conguagliato dal versamento contributi INPS (si suggerisce di consentire tale modalità) ed il mantenimento della maturazione dei ratei (mensilità aggiuntive, ferie ecc.); su questo tema la valutazione è puramente di tipo economico

**Come avviene praticamente la richiesta di prestazioni all'INPS?**

- La richiesta di prestazioni FIS ha un percorso molto simile a quello di una pratica di cassa integrazione guadagni ordinaria per la quale il Vs. consulente paghe dovrebbe essere in grado di fornirvi il servizio



Quali sono i tempi di erogazione delle prestazioni?

- INPS ha promesso tempi molto rapidi (indicativamente una pratica di CIG ordinaria viene rimborsata entro 2 mesi dalla richiesta)

Le Aziende operanti in forma di Società (qualunque composizione del capitale sociale) **con meno di 5 dipendenti** che non rientrano nell'applicazione del FIS possono accedere alla "cassa integrazione in deroga" con modalità simili a quelle sopra descritte. In questo caso è necessario che la Regione di appartenenza abbia deliberato un regolamento per accedervi. L'iter da seguire pertanto è variabile e non può essere generalizzato (invitiamo le aziende direttamente interessate a contattare i ns. Uffici per valutazione del caso specifico)

Confidando di avere fornito utili chiarimenti e rinviando per ulteriori dettagli alla circolare dell'INPS n. 47/2020, al messaggio del 23/3/2020 nonché ai propri consulenti, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Dr. Francesco Schito

*Allegati:*

*Allegato 1: Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020*

*Allegato 2: Informativa per il ricorso al FIS*